



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Esame di Stato nella Secondaria di secondo grado per Studenti con
disabilità: prove equipollenti e non equipollenti

SALVATORE CONSOLO

ANTONELLA CUTRO

Dirigenti tecnici

Lecco, *03/03/2025*

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- ▶ Sentenza della Corte costituzionale n 215 del 3 giugno 1987
- ▶ Parere Consiglio di Stato 348 del 10 aprile 1991
- ▶ Legge 104 del 05 febbraio 1992, art. 16
- ▶ D. lgs. 297 del 16 aprile 1994, art. 318
- ▶ D.lgs. 66 del 13 aprile 2017
- ▶ D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e Ordinanze annuali sugli Esami di Stato
- ▶ Decreti interministeriali 182 del 29 dicembre 2020 e 153 del 1 agosto 2023
- ▶ Linee guida, Allegato B e A4 al decreto 153/2023
- ▶ D.lgs.62 del 3 maggio 2024
- ▶ Consiglio di Stato – Sezione Seconda - Parere 11/01/2019² n° 201

D.lgs.62 del 3 maggio 2024, art. 4

Terminologia in materia di disabilità

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- ▶ a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
- ▶ b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
- ▶ c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
- ▶ d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Sentenza della Corte costituzionale n 215 del 3 giugno 1987

La sentenza riconosce e dichiara il diritto incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole secondarie di secondo grado, modificando (perché incostituzionale in base alla violazione degli artt. 3, 30, 31, 34 della Costituzione) la semplice "facilitazione", dichiarata al comma 3 della legge 30 Marzo 1971 n 118.

La sentenza 215/87 afferma che la frequenza alle scuole superiori per i ragazzi con disabilità deve essere non semplicemente facilitata ma "assicurata" a tutti.

Parere Consiglio di Stato 348 del 10 aprile 1991

«Il maggior problema dell' attuazione della sentenza della Corte, nei confronti degli allievi **con disabilità psichica**, attiene al momento della valutazione. Infatti, negli istituti secondari di secondo grado quest'ultima è rapportata e finalizzata al rilascio di un titolo finale, avente valore legale (spesso anche ai fini dell'accesso a determinate attività lavorative) come attestazione di un certo livello di apprendimento, misurata con criteri oggettivi. Peraltro non tutti i soggetti in questione, ancorché assistiti dagli appositi interventi di sostegno, sono in grado di raggiungere un risultato utile in questo senso; sicché pare improponibile, in tali condizioni, il rilascio del titolo legale di studio».

Linee guida, Allegato B al DI 153/2023, p. 36

- ▶ Nel secondo ciclo di istruzione, tuttavia, si pone la questione della validità del titolo di studio, rispetto alla quale è indispensabile fornire informazioni esplicite ed eque sulle procedure da seguire e sui diritti da tutelare, utilizzando un linguaggio il più possibile univoco.
- ▶ Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe.
- ▶ Una progettazione didattica che attua una rilevante riduzione degli obiettivi di apprendimento previsti per uno specifico indirizzo di studi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, viene chiamata *differenziata* e alla fine del percorso scolastico porta al rilascio di un attestato dei crediti formativi, non del diploma. La valutazione degli apprendimenti è riferita alla progettazione personalizzata definita nel PEI e può prevedere pertanto anche verifiche non equipollenti.

PROVE EQUIPOLLENTI

Per comprendere il significato di prove equipollenti relative a studentesse e studenti con disabilità nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado e aver chiaro in che cosa possano consistere, occorre procedere ad un attento esame della normativa in vigore.

Al riguardo, va precisato che attualmente non esiste una definizione di prova equipollente nella vigente legislazione.

Tuttavia, è noto che l'aggettivo equipollente assume il significato di ugual valore o corrispondente specialmente agli effetti giuridici.

Difatti, nel vocabolario Treccani l'aggettivo equipollente significa "che, sotto un certo riguardo, ha uguale valore ed efficacia: i due titoli di studio sono equipollenti ai fini del concorso".

Dunque, prova equipollente dovrebbe essere reputata una prova corrispondente agli effetti giuridici ad un'altra presa come modello di riferimento.

Legge 104 del 05 febbraio 1992, art. 16, c. 3

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni *con disabilità* sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

D. lgs. 297 del 16 aprile 1994, art. 318

Comma 1. Nella valutazione degli alunni **con disabilità** da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline

Comma 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni **con disabilità** sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Comma 4. Gli alunni **con disabilità** sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.⁹

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art.20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art.20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

- ▶ 3. Per la **predisposizione, lo svolgimento e la correzione** delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
- ▶ 4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
- ▶ 5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art.20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

PEI, Consiglio di classe e Prove equipollenti

Il PEI esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata (d.lgs. 66/2017, art 7. c.2, lettera d)

Le prove equipollenti non si improvvisano, ma la Commissione degli Esami di Stato terrà conto del PEI dove sarà indicato ai sensi dell'art.10 del Decreto interministeriali 182 del 29 dicembre 2020 il percorso seguito dallo studente che potrà essere:

- ▶ percorso ordinario;
- ▶ percorso personalizzato (con prove equipollenti);
- ▶ percorso differenziato.

E' però compito del Consiglio di classe dichiarare se gli obiettivi sono stati raggiunti e consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.

Documentazione del Consiglio di Classe per Esame di Stato degli studenti con disabilità

Il d. lgs 62/2017 prevede all'art 20, comma 2 che il Consiglio di classe per gli studenti con disabilità fornisca alla Commissione documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione.

Pertanto, nelle classi con studenti con disabilità il Consiglio di classe predisporrà, oltre a Documento del 15 maggio, una relazione riservata per il Presidente di Commissione da cui si comprenda:

1. Attività svolta con riferimento a prove equipollenti/ordinarie/differenziate in relazione al PECUP di riferimento
2. Come è stata svolta la valutazione (griglie adattate o meno)

Per ottenere il titolo di studio è necessario aver affrontato prove ordinarie o equipollenti in tutte le discipline e basta la differenziazione in una disciplina perché non sia possibile raggiungere il titolo di studio.

Chi prepara le prove equipollenti per l'Esame di Stato e Quando?

- ▶ Le prove sono preparate dalla Commissione;
- ▶ La Commissione procede alla predisposizione di prove equipollenti che siano omogenee rispetto alle prove affrontate durante l'anno **solo dopo aver visionato** la prova ministeriale, quindi la mattina stessa della prova.

Cercare di evitare che lo studente con disabilità svolga le prove separatamente dai compagni.

Caratteristiche delle prove equipollenti

Il DPR 23 luglio 1998, n. 323 prevedeva per l'Esame di Stato «**prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**».

In relazione alle indicazioni dei Consigli di classe potranno esserci tipologie diverse di prove equipollenti:

1. **Equipollenza strumentale:** prevedere gli stessi contenuti della prova ministeriale, ma con strumenti di svolgimento diversi come, a titolo di esempio, l'utilizzo del computer o la presenza vicino al candidato del docente di sostegno (in questo caso postazione in altra aula) per la dettatura o altre modifiche rispetto alla prova comune (font, formato braille);
2. **Equipollenza strutturale:** prevedere per parti della prova ministeriale modalità diverse, per esempio invece di quesiti aperti, domande con risposte chiuse, modifiche a singoli punti della prova, inserendo domande-guida;
3. **Equipollenza culturale/professionale:** contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero, ma omogenei rispetto al lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico e riferibili al PECUP;
4. **Equipollenza temporale:** Prevedere tempi di svolgimento più lunghi.

Prova con Contenuti culturali e/o professionali differenti da quelli della prova del MIM

- ▶ Riferimento ad abilità, conoscenze e competenze previste nel PEI e che si devono rifare al PECUP che bisogna certificare;
- ▶ Riferimento ai Quadri ministeriali che prevedono:
 - a) le Caratteristiche della prova
 - b) i Nuclei tematici fondamentali,
 - c) gli Obiettivi della prova,
 - d) gli Indicatori di valutazione

Valutazione delle prove d'esame

Come previsto anche annualmente dalle Ordinanze ministeriali sugli esami di Stato, le griglie di valutazione potranno essere adattate e funzionali alla personalizzazione.

O.M. 55/2024, art. 24, c. 8:

«Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A».

Gli indicatori delle griglie devono essere uguali a quelli della classe, secondo i quadri ministeriali per l'esame di Stato, ma possono variare i descrittori e i punteggi.

Possibile integrare la griglia con uno o due indicatori aggiuntivi, prendendoli da quelli previsti dal PEI. Il punteggio finale deve essere però immutato e vanno, nel caso, riequilibrati i punteggi di tutti gli indicatori.

Consiglio di Stato - Sezione Seconda - Parere 11/01/2019 n° 201

- ▶ In sede di esame di Stato, anche **la persona con disabilità** che ha rinunciato alle prove differenziate ha diritto all'applicazione del PEI e della metodica ivi prevista con riguardo all'assistenza del sostegno e degli strumenti specifici di apprendimento .
- ▶ Illegittimo il provvedimento della commissione per gli esami di Stato che, senza motivare in merito, nega al candidato **con disabilità** l'assistenza dell'insegnante di sostegno, a fronte di un contesto soggettivo innegabilmente complesso, che ha comportato l'assistenza del sostegno durante tutto il percorso scolastico dovendosi garantire al candidato disabile condizioni di svolgimento dell'esame il più possibile comparabili in termini di "equipollenza" a quelle degli altri candidati.

ESAME DI STATO E DOCENTE DI SOSTEGNO

Il docente di sostegno che ha seguito lo studente con disabilità non partecipa di default all'Esame, ma necessita di un decreto di nomina da parte del Presidente della Commissione che dovrà desumerne la necessità di nominare il docente di sostegno dalla documentazione riservata che gli sarà stata consegnata.

Il docente di sostegno potrà esser presente durante gli Esami di Stato a supporto sia dello studente che della Commissione per la predisposizione e svolgimento delle prove d'esame.

Compiti del docente di sostegno:

1. Partecipare alla riunione preliminare.
2. Presentare lo studente con disabilità con riferimento al PEI e al lavoro svolto.
3. Indicazioni per la predisposizione delle prove d'esame nei termini previsti dal PEI.
4. Assistenza durante le prove scritte e il colloquio, nonché durante la correzione.

ESEMPI DI CLASSE/PROVE EQUIPOLLENTI

Si allegano le seguenti prove di classe con relativa prova equipollente:

1. VERIFICA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano:

Biltà di donna e di saccente core

2. VERIFICA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano:

Carlo Goldoni – Le smanie per la villeggiatura

3. VERIFICA DI ITALIANO: *Divina Commedia, Purgatorio*

La disabilità non può essere un
ostacolo al successo.

Stephen Hawking